



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 20 settembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 20 settembre, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo Pol. F.C. LAVELLO** **RESPINTO**
avverso le rispettive sanzioni dell'inibizione per mesi 3 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. al Sig. Gentile Raffaele e la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 ad essa società, per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo ((Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)
- 2) “ Sigg.ri GENTILE Francesco e STODDEN Susanne** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera dichiarando nullo il tesseramento 2001/2002 del calciatore Gentile Stefano in favore dell'A.S. Posillipo Virgilio.
per il figlio minore Stefano avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Gentile Stefano in favore dell'A.S. Posillipo Virgilio per la stagione sportiva 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)
- 3) “ S.S. LANCIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante.
avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Gentile Stefano in favore dell'A.S. Posillipo Virgilio per la stagione sportiva 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)
- 4) “ calciatore MISCIOSCIA Michele** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per anni due per violazione dell'art. 19 del Regolamento dell'Attività Antidoping

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

- 5) **Reclamo** calciatore **MOTTA Stefano** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2004)
- 6) “ **F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2006 del calciatore Difendi Emanuele (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)
- 7) “ **A.S. ROMA VIII** **RESPINTO**
avverso la sanzione della inibizione di mesi sei del Presidente sig. Mimmo Zingaro e dell'ammenda di € 200,00 a carico della stessa società a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)
- 8) “ calciatore **BALOCCO Matteo** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica fino al 20.11.2005 (Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 15.7.2004)
- 9) “ **A.C. HORATIANA VENOSA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)
- 10) “ calciatore **FIONDA Andrea** **RESPINTO**
avverso la declaratoria di non validità dello svincolo per accordo, - ex art. 108 N.O.I.F., - disposto dal Comitato Interregionale con la S.S. Cassino 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004)

- 11) “ **A.S. ANGRI** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Casalvelino –
Angri del 21.3.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del
7.8.2004)
- 12) “ **A.S. ROMA** **PARZIALMENTE ACCOLTO,**
avverso la sanzione della squalifica per n.
2 giornate inflitta al calciatore Cassano
Antonio (Delibera della Commissione Di-
sciplinare presso la Lega Nazionale Pro-
fessionisti – Com. Uff. n. 68 del
17.9.2004) riducendosi ad una giornata la sanzione
della squalifica già inflitta dai primi giudici
al calciatore Cassano Antonio ed
infliggendo al calciatore la sanzione
dell’ammenda di € 10.000,00.

Roma, 20.9.2004